

TRIBUNALE ROMA

31 OTTOBRE 1992

PRESIDENTE: BUCCI

ESTENSORE: MACIOCE

PARTI: GATTO

(Avv. D'Ercole)

EDITORIALE LA REPUBBLICA,

SCALFARI, CAPECELATRO

(Avv. Ripa di Meana)

**Diritti della personalità •
Diritto all'immagine •
Utilizzazione non
autorizzata né giustificata
ex art. 97 legge 633/41 •
Fattispecie**

Non può ritenersi giustificata dalla notorietà del personaggio ritratto la pubblicazione della foto di una persona, qualora essa non sia correlata alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo, della notorietà stessa, non rilevando ovviamente il consenso prestato dal titolare del diritto all'immagine alla pubblicazione in un contesto diverso e soltanto pertinente (Nel caso concreto, è stata reputata illecita la pubblicazione della riproduzione fotografica dell'immagine di un artigiano del settore calzaturiero — ancorché tratta da un servizio debitamente autorizzato dall'interessato — nel contesto di una vignetta satirica riguardante un'altra persona).

**Diritti della personalità •
Lesione • Diritto di satira •
Esimente • Esclusione •
Fattispecie**

L'esimente del diritto di satira può essere invocata solo quando sia dato ravvisare un nesso di coerenza causale tra la qualità della dimensione pubblica del personaggio ed il contenuto artistico espressivo sottoposto ai percettori del messaggio (nel caso in questione, l'utilizzazione dell'immagine di un artigiano è stata ritenuta illecita, in quanto non strumento di una satira diretta e palese del medesimo, bensì veicolo di un messaggio satirico indirizzato nei confronti di un terzo).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI. — In data 29 aprile 1990, sull'inserto « Satyricon » del quotidiano La Repubblica (edito dalla S.p.A. Ed. La Rep. e diretto da Eugenio Scalfari) apparve, a firma del redattore F. Capecelatro, colonna satirica recante titolo « M come Milan - Berlusconi e lighe », sottotitolo « La questione settentrionale » ed occhiello « Un'emarginazione studiata a tavolino »; in detta colonna, costituita da tre foto con commenti, la prima foto ritraeva Gatto Giuseppe (produttore di calzature artigiane di qualità) seduto nella sua bottega, tra varie scarpe ed al lavoro. La foto era seguita dal commento: « Pasqualino Esposito, tifoso napoletano, sospettato di essere il Grande Vecchio che cerca di fare le scarpe a Berlusconi ».

Con atti di citazione, rispettivamente notificati 11 settembre 1990, 11 settembre 1990 e 21 settembre 1990, il Gatto conveniva innanzi al Tribunale di Roma l'Editoriale de La Repubblica, il direttore Eugenio Scalfari ed il redattore Capecelatro, onde ottenerne la solidale condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, subiti per effetto della abusiva e dannosa pubblicazione del proprio ritratto. Esponeva che la foto pubblicata su La Repubblica era abusiva riproduzione di immagine di esso espo-

nente apparsa sul n. 26 novembre 1989 del settimanale EPOCA nel corso di un servizio relativo ai più famosi maestri artigiani dell'abbigliamento italiano, servizio che aveva visto indicare il Gatto come il migliore assoluto in fatto di calzature. Censurava, quindi, l'abusiva e subdola appropriazione dell'immagine, altresì lesiva dell'onore del personaggio ritratto stante l'intento e le modalità canzonatorie della collocazione e del testo.

Concludeva quindi per il ristoro dei danni subiti.

Ritualmente costituitisi, i convenuti allegavano a esimente della lamentata, e contestata, violazione il diritto alla satira e deducevano, in ogni caso, il rigoroso onere di prova dei danni subiti gravante sull'attore.

Il G.I. con ordinanza riservata 28 settembre 1991 negava ammissibilità e rilevanza alla prova articolata dall'attore all'udienza 27 settembre 1991: quindi, sulle conclusioni dalle parti rassegnate (conformi a quelle degli atti introduttivi), rimetteva la causa al Collegio.

Il Tribunale, alla fissata udienza del 12 ottobre 1992, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda del Gatto merita — ad avviso del Collegio — pieno accoglimento, pur se la carenza di prova dal danno patrimoniale e la stessa natura dell'illecito commesso inducono a contenere in limiti poco più che simbolici la adottanda sanzione indennitaria.

Va, in primo luogo, precisato che, contrariamente alla opinione espressa dai convenuti, l'atto introduttivo esplicita il duplice addebito mosso all'abuso *de quo* ravvisando nella condotta (la pubblicazione della foto del Gatto nell'inserito satirico de La Repubblica del 29 aprile 1990) la idoneità — plurioffensiva — a ledere tanto il diritto al ritratto quanto l'onore del soggetto.

E che una sola condotta possa attingere i due menzionati, distinti, diritti della persona, provocando (o meno) danni situati su distinti piani, è affermazione di assoluta incontestabilità.

La lesione al diritto al ritratto dell'attore Gatto (diritto a che non vengano pubblicate, in mancanza di suo consenso, le fotografie della sua persona) appare, in primo luogo, indiscutibile siccome fondato sul dato testuale dell'art. 96 l.d.a. e senza che possano ritenersi ricorrenti le « esimenti » di cui al successivo art. 97.

Giova ricordare come una non remota decisione del S.C. (Cass. 15 marzo 1986, n. 1763, est. Borrè, in *Foro it.*, 1987, I, 889) abbia autorevolmente statuito che il momento primario della normativa è dato dalla tutela rigida posta dall'art. 96 e che le « esenzioni » di cui alla successiva disposizione (tra le quali quelle della « notorietà » della persona ritratta) si pongono rispetto al precedente in un rapporto di eccezione a regola, sì da imporre all'interprete una lettura rigorosa e restrittiva dell'ambito applicativo delle esenzioni stesse.

Venendo al caso di specie, pare al Collegio doversi affermare che, se va radicalmente esclusa la presenza del « consenso » del Gatto, debba anche ed altrettanto radicalmente negarsi la ricorrenza della esimente della « notorietà » del personaggio, consenso e notorietà allegati dalla difesa dei convenuti a sostegno della propria negatoria di illiceità.

Appare, in primo luogo, arduo sostenere che il consenso dell'attuale attore sia ricavabile dalla indubbia sua accettazione del servizio fotografico (contenente la foto per cui è causa) pubblicato dal settimanale EPOCA e ad oggetto i più noti artigiani d'Italia: pare appena il caso di rilevare, infatti, che l'assenso dato dal Gatto riguardava una specifica utilizzazione

(anche promozionale) della sua immagine, mirante ad identificare quell'artigiano che, nell'articolo, era definito il « migliore » dei calzaturieri d'Italia, sì da non potersi certo espandere ad utilizzazioni non previste né prevedibili quali quella — strumentale o « trasversale » — alla base dell'inserito satirico del Capecelatro.

È, in secondo luogo, errato invocare ad esimente dell'abuso perpetrato la « notorietà » del personaggio Gatto: alla stregua del menzionato rigoroso indirizzo del S.C., infatti, ben può affermarsi che la diffusione informativa della immagine di un personaggio noto deve essere necessariamente correlata alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo, della ridetta notorietà, sì che mai potrebbesi considerare lecita la diffusione di immagini « private » di un personaggio politico o di un soggetto che riveste una carica statale, al solo fine di suscitare la curiosità del lettore e non già per coglierne aspetti rilevanti sul piano della satira diretta o della polemica politica.

Sicché, se lecita sarebbe stata la ripresa del ritratto del Gatto in altro servizio avente oggetto consimile a quello pubblicato su EPOCA, certamente ininvocabile è la « notorietà » dell'artigiano a sostegno di una utilizzazione satirica ove l'immagine (l'artigiano nella sua bottega, con una scarpa in mano) è adottata quale mero supporto di un messaggio satirico collegato ad essa da traslato d'uso corrente (« fare le scarpe a... »).

E pertanto inesistente il consenso ed insussistenti le esimenti di legge, debesi affermare che il redattore, l'editore ed il direttore (il secondo ed il terzo nelle vesti ben note di responsabili a norma di legge) ebbero a perpetrare l'illecito civile della abusiva diffusione del ritratto dell'odierno attore.

Sussiste, altresì, l'illecita lesione dell'onore del Gatto, perpetrata attraverso condotta nella quale il Collegio ravvisa, nell'ottica consentita dagli artt. 2059 cod. civ.-185 cod. pen., gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione (non perseguibile per difetto di querela).

Invero, sul piano oggettivo della condotta appare indubbia la lesione alla reputazione scaturente dall'utilizzazione dell'immagine in un contesto satirico nel quale il messaggio ironico implica l'accoppiamento del ritratto ad espressione oggettivamente sconveniente.

E, sul piano soggettivo, la perfetta conoscenza, da parte dei coautori (ciascuno nel proprio ruolo e per la propria veste), della assenza del consenso e della potenzialità lesiva del messaggio, appare dato altrettanto indubbio.

Né, ad escludere l'illecito diffamatorio, varrebbe invocare l'ipotizzata « evidente » fantasiosità od innocuità del messaggio o, ancor più, la ricorrenza dell'esimente del diritto di satira.

Sotto il primo profilo, se la « fantasiosità » del messaggio (il motto traslato verrebbe coniugato ad immagine di evidente pretestuosità) appare inidonea ad attenuare lo sgradevole ed indecoroso accostamento tra ritratto dell'artigiano e figura ironica proposta, la « innocuità » del messaggio rileva soltanto in termini di minor gravità del suo tenore offensivo (e quindi in termini di « quantum » risarcitorio).

Sotto il secondo profilo, pare al Collegio affatto incongruo il richiamo al diritto di satira quale esimente dell'illecito in discorso, posto che nella specie difetta proprio il presupposto primario per il lecito esercizio della satira (quale delineato nella giurisprudenza pretorile e di questo stesso Ufficio, citata « hinc et inde »), e cioè il nesso di coerenza causale tra la « qua-

lità » della dimensione pubblica del personaggio ed il contenuto artistico espressivo sottoposto ai percettori del messaggio (idoneo ad attivare quel circuito d'intesa tra autore e percettori sull'oggetto della irrisione nel quale ha spazio e ragion d'essere la satira stessa).

Ed invero, se un qualche fondamento avrebbe potuto avere una satira diretta e palese dell'« artigiano Gatto », per le sue capacità e le sue ambizioni, appare di totale strumentalità l'utilizzazione del suo ritratto per lanciare un (banale) messaggio satirico nel quale la sua immagine viene colta per il solo « mestiere » che ritrae ed al fine di accoppiarle un testo canzonatorio diretto a colpire terzi.

È l'esclusione della esimente in discorso lascia dunque in totale evidenza il nesso tra immagine del Gatto — pur sempre ben riconoscibile nella cerchia non esigua delle sue conoscenze — e sconvenienza oggettiva del testo sottostante, là dove si addebita a tale Pasqualino Esposito, tifoso napoletano, di essere il « Grande Vecchio » intento a « fare le scarpe » a Berlusconi.

Dell'illecito risponderanno, unitamente all'autore, il direttore responsabile (per omesso controllo) e l'editore *ex art. 11 legge 47/1948*.

In ordine ai danni risarcibili, rammentato che dalla lesione al ritratto non scaturisce alcun diritto al ristoro dei danni morali, non essendo configurabile alcun reato in tal illecito (Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 81), va escluso che il Gatto abbia, da tal lesione o anche dal concorrente illecito diffamatorio, ricavato alcun nocumento patrimoniale.

In proposito, disattesa dal G.I. l'istanza di prova orale con ord. 28 settembre 1991 e non riproposta alcuna richiesta di prova di danno patrimoniale in sede conclusiva, la decisione di rigetto per carenza di prova si impone senza alcun dubbio.

Resta, pertanto, la valutazione della « pecunia doloris » ad attribuirsi per il ristoro del danno morale patito a seguito del rammentato illecito diffamatorio: sul « quantum », ed in un'ottica necessariamente equitativa, deve essere valutata la concorrenza di svariati elementi che grandemente attenuano la dannosità della pubblicazione del testo e dell'immagine nel più diffuso giornale italiano. Militano, infatti, per l'attenuazione in discorso la assenza di espressioni volgari o indecorose, la collocazione del testo in un inserto satirico, la possibilità che il ritratto sia rimasto da molti non identificato.

E pertanto, si stima equo liquidare all'attore la sola somma di L. 10.000.000 oltre interessi legali dalla data odierna.

Le spese seguono la soccombenza e si determinano a carico dei convenuti in solido in L. 4.150.000 + IVA e c.a. (di cui L. 3.000.000 per onorari e 150.000 per esborsi), liquidate d'ufficio.

Non vi sono ragioni per concedere la chiesta clausola esecutiva.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: condanna la società Editoriale ed i convenuti Scalfari e Capeceatratro, in solido, a corrispondere al Gatto L. 10.000.000, e gli interessi legali dalla data odierna, per risarcimento dei danni morali nonché L. 4.150.000 + IVA e c.a. per spese di lite.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

I principi affermati dal Tribunale di Roma nella sentenza qui pubblicata si inseriscono, con alcune concrete specificazioni — imposte dalla peculiarità della questione trattata —, all'interno di un'elaborazione giurisprudenziale abbastanza consolidata.

Così, l'ambito di operatività della causa di giustificazione della pubblicazione non autorizzata dell'immagine della persona, consistente nella notorietà del personaggio ritratto (ai sensi dell'art. 97, comma 1 legge 22 aprile 1941, n. 633), viene correttamente circoscritto alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo, della notorietà: di guisa che l'utilizzazione dell'immagine (giustificata ovvero specificamente consentita dalla persona in un dato contesto) potrà rivelarsi invece illecita, ove l'immagine medesima sia riprodotta all'interno di una situazione affatto diversa.

Si tratta di argomentazioni che, a ben vedere, non contraddicono il principio — di solito affermato in giurisprudenza —, secondo cui a base delle diverse ipotesi di lecita pubblicazione dell'immagine vi sarebbe una *ratio* di pubblico interesse (cfr. Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, in questa *Rivista*, 1991, 125 ss., con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*), specificandolo anzi opportunamente in concrete direttive operative.

Anche le proposizioni, che si leggono nella decisione, in relazione all'ambito di estensione del c.d. diritto di satira (su cui vedi da ultimo, dello stesso estensore della sentenza qui riprodotta, Trib. Roma 13 febbraio 1992, in questa *Rivista*, 1992, 844 ss., con nota di richiami; Trib. Roma 5 giugno 1991, *ibidem*, 64 ss., con nota di C. VIGLI, *Il « diritto di satira » tra licenza e censura*, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza) appaiono corrette. Non sembra dubbio, infatti, che l'intento satirico possa elidere l'illiceità di una determinata condotta solo ove la satira sia esercitata in un contesto di stretta connessione con la qualità pubblica del personaggio oggetto di satira. A voler opinare diversamente, si verrebbero a consentire — dietro lo schermo del c.d. diritto di satira — forme di manifestazione del pensiero lesive dell'onore e della reputazione della persona ed eccedenti i limiti più volte persuasivamente tracciati dalla giurisprudenza all'esercizio dell'attività informativa (per una messa a punto particolarmente efficace, cfr., al riguardo, da ultimo, Trib. Roma 11 febbraio 1993, in questa *Rivista*, 1993, 413).

C.S.